

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 16436	Sezione: III
-------------------	----------------------	---------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: Euro 10.000, 00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1° Grado: 1 grado: sentenza dell'11 marzo del 2009, il tribunale di Mantova condannava N.M. alla pena di Euro 10.000, 00 di ammenda, quale responsabile della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2 e art. 91, per avere, quale legale rappresentante della ditta, progettato, costruito e venduto ponteggi movibili non conformi alla disposizioni legislative in materia di sicurezza. In particolare i progetti erano privi di adeguato parapetto e di tavola fermapiede.				
2° Grado: avverso la sentenza l'imputato ha proposto appello poi convertito nel ricorso di cui alla sentenza in commento.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

Ha progettato, costruito e venduto ponteggi movibili non conformi alla disposizioni legislative in materia di sicurezza. In particolare i progetti erano privi di adeguato parapetto e di tavola fermapiede.
--

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Salute&Sicurezza
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

In base al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, vigente all'epoca del fatto, ed attualmente sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, era vietata la fabbricazione, la vendita ed il noleggio di attrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. I destinatari di tale norma erano quindi i fabbricanti e non gli utilizzatori. Nella fattispecie si è accertato che trattavasi di ponteggi superiori a metri due non corrispondenti ai requisiti previsti da norme regolamentari per le ragioni indicate nella decisione impugnata. Il fabbricante, vendendo quel prodotto, avrebbe dovuto dotarlo di tutti gli elementi necessari a renderlo conforme alla legge o al regolamento. Il fatto che l'acquirente potesse acquistare separatamente correnti supplementari non esclude il reato anche perchè tra gli accessori acquistabili separatamente, come accertato dal giudice del merito, non era prevista la barra fermapiede.
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.